

STATUTO

EDIZIONE SETTEMBRE 2021



Assemblea Straordinaria del 29 settembre 2008

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2009

Assemblea Straordinaria del 14 gennaio 2010

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2011

Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2013

Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015

Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2015

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2015

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2016

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018

Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2021



BANCO DELLE TRE VENEZIE SPA

Titolo I
Costituzione, denominazione, sede, durata e scopo

Art. 1

1.1 È costituito il "Banco delle Tre Venezie", di seguito indicato per brevità anche semplicemente come "Banca", che assume la forma di società per azioni e la denominazione sociale di "**Banco delle Tre Venezie S.p.a.**".

1.2 La Banca può anche utilizzare l'acronimo **B.T.V. S.p.a.**

Art. 2

2.1 La Banca ha la sua sede legale e amministrativa a Padova.

2.2 Nell'osservanza delle vigenti disposizioni può istituire, ovvero sopprimere, sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 3

3.1 La durata della Banca è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4

4.1 La Banca ha per oggetto l'esercizio del credito e la raccolta tra il pubblico e l'impiego del risparmio in tutte le forme concesse dalle disposizioni pro tempore vigenti, compresa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

A tale fine, la Banca potrà compiere tutte le operazioni bancarie attive e passive previste dalla normativa pro tempore vigente, nessuna esclusa, strumentali o comunque connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

Con l'osservanza delle disposizioni di legge, ove necessarie, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, d'investimento, commerciali, mobiliari, immobiliari, locative ed ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.

La Banca può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Titolo II
Patrimonio sociale, soci ed azioni

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 44.638.000,00 (quarantaquattromilioniseicentotrentottomila) diviso in numero di 91.097.945 (novantunomilioni novantasettemilanovecentoquarantacinque) azioni ordinarie nominative prive di valore nominale, interamente versato.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in ogni momento con delibera dell'Assemblea dei soci, anche con emissioni di azioni di categorie diverse.

L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri per realizzare il deliberato aumento di capitale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. L'Assemblea straordinaria della Banca, in data 14 settembre 2021, ha delegato al Consiglio di amministrazione i poteri per aumentare, a pagamento, in una o più tranches, con esclusione

del diritto di opzione, il capitale sociale della Banca per un ammontare massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), con emissione di massime n. 87.454.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 0,17152 per nuova azione ordinaria, da riservare al socio Giovanni Bossi ed eventualmente, secondo le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa, agli altri azionisti di Cherry 106 S.p.A. che a seguito della fusione per incorporazione di Cherry 106 S.p.A. nella Banca risulteranno azionisti di B.T.V., delegando al Consiglio di amministrazione la facoltà di determinare ogni altro termine, modalità e condizione.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative a norma di legge, indivisibili e possono essere emesse in regime di dematerializzazione.

5.4 Possono essere ammessi tra gli azionisti anche enti morali, profit e no profit, società regolarmente costituite e minori nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia.

Art. 6

6.1 Il domicilio di ciascun azionista si intende eletto per ogni effetto presso l'ultimo luogo riportato nel Libro Soci ovvero quello successivamente formalmente comunicato per iscritto. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero alla sede sociale.

6.2 Se indicato nel Libro Soci, le comunicazioni sociali potranno essere effettuate tramite posta elettronica o PEC.

6.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Non spetta il diritto di recedere ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della Banca,
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 7

7.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 24.4, i dividendi non riscossi sono vincolati, sin dall'origine e per patto sociale, a favore della Banca a garanzia delle obbligazioni dirette ed indirette, di qualsiasi natura, che l'azionista possa aver contratto verso la medesima.

Titolo III Strumenti finanziari

Art. 8

8.1 La Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare l'emissione di obbligazioni secondo quanto previsto agli artt.2410 e 2412 c.c..

8.2 È attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte indifferentemente, fino ad un massimo del 20% del capitale sociale entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione come previsto dall'art. 2420-ter comma 2 c.c.. L'emissione è destinata in prelazione agli azionisti e l'eventuale inoptato al pubblico indistinto.

Titolo IV Organi della Società

Art. 9

9.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea degli azionisti;
- b) il Consiglio di Amministrazione al quale sono affidati compiti di supervisione strategica;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato al quale sono affidati i compiti di gestione;
- e) il Collegio Sindacale che è l'organo di controllo.

Titolo V Assemblea degli azionisti

Art. 10

10.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

10.2 Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea Speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di azionisti, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee Speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti.

10.3 L'organo sociale competente che convoca l'Assemblea stabilisce nella convocazione se è ammesso il voto per corrispondenza, nel qual caso specifica le modalità di attuazione dello stesso.

In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti gli aventi diritto che hanno adempiuto correttamente le formalità previste.

In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

10.4 Fermo restando quanto previsto all'art. 15 terzo comma, è riservata all'assemblea ordinaria l'approvazione de:

- i) i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, fermo restando quanto indicato all'ultimo paragrafo del presente articolo 10 in termini di remunerazione spettante ad amministratori investiti di particolare cariche;
- ii) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato;
- iii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- iv) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- v) il limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, avendo presente che tale rapporto non deve essere superiore al 100% (rapporto 1:1);

10.5 I meccanismi di remunerazione ed incentivazione rispetteranno, in ogni caso, le normative tempo per tempo emanate dall'Autorità di Vigilanza.

10.6 In sede di assemblea annuale di approvazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione:

- sottopone il consuntivo dell'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e

controllo, e del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato dell'anno precedente;

- propone, se del caso, eventuali nuovi criteri di remunerazione per gli esercizi successivi.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 11

11.1 Possono partecipare all'Assemblea degli azionisti gli intestatari di azioni, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che nello stesso termine ne abbiano fatto deposito presso la Sede ovvero secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nel rispetto delle norme dell'art. 2372 del Codice Civile, potrà farsi rappresentare, per delega scritta, da altro azionista che abbia diritto di intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

11.2 L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, ove lo ritenga, due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti, ovvero tra i dipendenti della Banca e, comunque, può farsi assistere, durante i lavori assembleari, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 17.5. Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario oppure dal notaio quando sia richiesto l'intervento dello stesso ai sensi dell'art. 2375 del c.c.

Nei casi previsti dalla legge il verbale viene redatto dal Notaio scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le maggioranze per la validità delle deliberazioni e la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto Sociale.

11.3 L'Assemblea, che può essere ordinaria, straordinaria o speciale ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o, se indicato dalla legge o dallo Statuto, da altro organo a ciò autorizzato, nella sede della società o nel luogo indicato dallo stesso nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, ancora, dalla persona designata dai soci intervenuti o rappresentati a maggioranza semplice del capitale presente.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante pubblicazione dell'avviso, almeno quindici giorni prima nel sito della società e mediante avviso comunicato via mail ai soci che

abbiano comunicato un indirizzo e-mail o PEC ai sensi dell'articolo 6.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno in discussione.

Nello stesso avviso possono essere fissate altre date per le successive adunanze, qualora la prima e la seconda non risultassero validamente costituite.

Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.

11.4 Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate nei termini sopra previsti, se sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale. Gli azionisti possono però opporsi alla delibera presa su argomenti sui quali non si ritengano sufficientemente informati. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

11.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, verificando il diritto di intervento alla stessa nonché di dirigere e regolare la discussione, stabilendo l'ordine e le modalità di votazione.

11.6 Gli azionisti stranieri possono partecipare all'Assemblea assistiti da un interprete.

Art. 12

12.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza. L'Assemblea ordinaria viene convocata anche ogni volta che particolari esigenze, relative alla struttura e all'attività della Banca, lo richiedano.

La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando ne sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

12.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti.

In seconda od ulteriore convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuta.

12.3 I consiglieri di amministrazione, che non siano azionisti della Banca, hanno comunque il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea.

Art. 13

13.1 L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'organo competente alla convocazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando ne sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

13.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è costituita e delibera validamente con la maggioranza di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che

rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Si applicano gli artt. 2369, co. 5, c.c. e l'art. 34, co. 6, D. Lgs. 17.01.2003 n.5.

In ogni caso, sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 o fino all'esecuzione dell'aumento di capitale delegato di cui al precedente articolo 5.2, sarà necessario il voto favorevole del 65% capitale sociale per le delibere aventi ad oggetto le fusioni della Società con società non controllate.

13.3 I consiglieri di amministrazione che non siano azionisti della Banca hanno comunque il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea.

Art. 14

14.1 Le Assemblee Speciali, di cui all'art. 2376 c.c., sono regolate dalle norme del Capo V, Sezione VI, art. 2363 e ss. c.c., nonché da quelle degli art. 10, 11 e 13 del presente Statuto.

Titolo VI

Consiglio di Amministrazione

Art. 15

15.1 L'amministrazione della Banca spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione incardina la funzione di supervisione strategica mentre l'Amministratore Delegato, la funzione di gestione.

15.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, tra le altre, le seguenti attività:

a) le decisioni concernenti gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche e i piani strategici, industriali e finanziari della Banca che vengono elaborati dall'Amministratore Delegato. Nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio tiene in considerazione i seguenti profili:

i. il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi;

ii. l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di partnership o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (Fintech);

iii. i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento;

iv. gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali;

v. i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate;

vi. la definizione e corretta attuazione delle politiche di funding.

b) le regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso la predisposizione di un codice etico o strumenti analoghi e ne garantisce l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì le modalità operative

per il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione puntuale dei comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali.

c) l'approvazione, il riesame e gli altri interventi sul piano di risanamento e l'adozione delle misure per l'attuazione del piano o volte a rispondere alle richieste dell'autorità di vigilanza e l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

d) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze

e) l'approvazione della disciplina interna in materia di promozione della diversità e inclusività (ivi inclusa l'eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato superiore a quella applicabile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente).

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, definisce e approva:

a. il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;

b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;

d. le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;

e. i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;

approva:

a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;

b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;

c. le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;

d. il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento;

e. il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;

f. la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

g. i sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

- h. il programma delle prove di stress, così come delineato dagli "Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti" (EBA/GL/2018/04);
- i. con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- j. riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati;
- k) la fusione per incorporazione di società previste dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile;
- l) la strategia di sviluppo territoriale compresa la istituzione/soppressione di sedi secondarie;
- m) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative o di Vigilanza;
- n) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sull'operatività della Banca;
- o) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;
- p) il Risk Appetite Framework e le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- q) la politica aziendale in materia di sicurezza informatica.
- Con specifico riferimento agli aspetti di continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione:
- a) stabilisce gli obiettivi e le strategie di continuità operativa della Banca;
- b) assicura risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) approva il piano di continuità operativa e le successive modifiche a seguito di adeguamenti tecnologici ed organizzativi;
- d) viene informato, con frequenza almeno annuale, sugli esiti dei controlli sull'adeguatezza del piano nonché delle verifiche delle misure di continuità operativa;
- e) nomina il responsabile del piano di continuità operativa;
- f) promuove lo sviluppo, il controllo periodico del piano di continuità operativa e l'aggiornamento dello stesso a fronte di rilevanti innovazioni organizzative, tecnologiche e infrastrutturali nonché nel caso di lacune o carenze riscontrate ovvero di nuovi rischi sopravvenuti;
- g) approva il piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa ed esamina i risultati delle prove documentati in forma scritta.
- Spettano, altresì, all'organo con funzione di supervisione strategica:
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della banca;
 - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la

Banca abbia emesso azioni senza valore nominale;

- l'eventuale costituzione di Comitati endo-consiliari di cui al successivo Titolo IX;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili salvi atti ed operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero del credito;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- qualora non nominato un Amministratore Delegato, la nomina, la revoca, il trattamento economico, la promozione e il trasferimento dei Dirigenti nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari.
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- tutte le altre attribuzioni e competenze sulla base della normativa di vigilanza.

15.4 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

15.5 Ciascun amministratore, ai sensi dell'art. 2391 c.c., è tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'amministratore è munito di deleghe, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Art. 16

16.1 La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a undici membri aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso banche.

In applicazione delle disposizioni di vigilanza di volta in volta vigenti in materia, la composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. Gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente e devono rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa, anche di vigilanza e regolamentare, pro tempore vigente, nonché eventualmente preventivamente indicati dalla Società.

Tutti gli Amministratori agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio deve possedere i requisiti di indipendenza. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Pertanto del Consiglio devono far parte:

- almeno due componenti indipendenti se il Consiglio è composto da 9 membri;

- almeno tre componenti indipendenti se il Consiglio è composto da 10 o 11 membri.

Affinché tale composizione rifletta un adeguato grado di diversificazione non solo in termini di competenze ed esperienze, del Consiglio devono far parte inoltre:

- almeno tre componenti del genere meno rappresentato se il Consiglio è composto da 9 a 10 membri;

- almeno quattro componenti del genere meno rappresentato se il Consiglio è composto da 11 membri.

Il difetto dei requisiti di indipendenza e dalla normativa pro tempore vigente comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del testo unico bancario o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

16.2 Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

16.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, scegliendo tra i candidati della medesima lista dell'amministratore venuto a mancare, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

16.5 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si riterrà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. La nomina del nuovo Consiglio avverrà coerentemente con quanto disposto dal successivo comma 16.10.

16.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dall'amministratore.

16.7 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea ordinaria in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

16.8 Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

16.9 In materia di operazioni degli esponenti aziendali e con parti correlate valgono le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

16.10 La nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate da uno o più Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari per almeno il 2,5% del capitale sociale. Nelle liste i candidati, in numero non superiore a quello degli eligendi, vengono indicati in ordine progressivo.

16.11 Ogni Socio avente titolo, può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola

lista e, a pena di ineleggibilità, può essere candidato in una sola lista.

16.12 Ciascuna lista deve includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza. I candidati indipendenti dovranno essere indicati distintamente.

16.13 Ciascuna lista presentata dal/i Socio/i, sottoscritta da colui/coloro che la presenta/presentano, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e condizioni prescritti dalla legge, dallo statuto e/o dai regolamenti interni per rivestire la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali.

È fatto salvo comunque il diritto, da esercitarsi congiuntamente da parte di tutti i Soci che hanno presentato la medesima lista, di rinunciare in sede assembleare prima della formale votazione, alla lista tempestivamente depositata. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il tempestivo deposito delle liste presentate dal/i Socio/i e dare atto dell'eventuale rinuncia delle liste già presentate da parte degli stessi. Ogni Socio può votare per una sola lista.

16.14 Se viene presentata una sola lista, tutti i consiglieri vengono attribuiti alla stessa.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.15 se le liste presentate sono due o più, alla lista con il maggior numero di voti vengono attribuiti tutti i consiglieri meno uno se il Consiglio è composto da 9 membri ovvero meno due, se il Consiglio è composto da 10 o 11 membri che verranno attribuiti alla lista risultata seconda per numero di voti.

I ruoli di Presidente e Amministratore Delegato saranno rivestiti dai candidati della lista di maggioranza indicati al numero 1 e 2.

All'interno di ogni lista gli eletti sono prescelti secondo l'ordine di elencazione, fermo restando che l'ordine di elencazione in lista è subordinato al rispetto del principio esposto all'art. 16 primo comma.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. In caso di parità di voti tra liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti verrà eletto il candidato più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea esclude dalle votazioni le liste presentate senza l'osservanza od in frode delle disposizioni che precedono.

Nel caso di esclusione, o di mancata esclusione, di una lista decisa dal Presidente se tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale lo richiedono, l'Assemblea sarà chiamata a votare per confermare o annullare la decisione del Presidente.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista si osservano le norme di legge e di regolamento nonché le istruzioni di Vigilanza in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente di Consiglieri aventi i

requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso in assoluto e che non abbia nessuno dei requisiti citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti. I ruoli di Presidente e Amministratore Delegato saranno rivestiti dai candidati della lista di maggioranza indicati al numero 1 e 2.

16.15 In deroga alle previsioni che precedono sino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2025 o fino all'esecuzione dell'aumento di capitale in delega al Consiglio di Amministrazione:

- il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 9 membri;
- se viene presentata una sola lista, tutti i consiglieri vengono attribuiti alla stessa.
- se le liste presentate sono due o più, alla lista che ha raccolto il maggior numero di voti vengono attribuiti tutti i consiglieri meno quattro che verranno attribuiti alla lista risultata seconda per numero di voti.

Art. 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri il Vice Presidente.

17.2 Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente articolo 16.8, il Presidente ed il Vice Presidente sono revocabili dalle proprie cariche dall'organo che li ha nominati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

17.4 La rappresentanza della Banca spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice Presidente. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio.

17.5 Il Consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso. I verbali delle adunanze devono riportare in modo analitico ed esaustivo lo svolgimento del dibattito tra i componenti dell'organo per dare atto compiutamente delle diverse posizioni espresse.

17.6 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono assolte dal Vice Presidente avente funzioni vicarie.

Nel caso di assenza o impedimento di Presidente e del Vice Presidente le loro funzioni sono assunte dall'amministratore con maggiore anzianità ininterrotta di carica o in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

17.7 Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce, a norma del comma precedente, costituisce prova dell'assenza o impedimento del sostituito.

17.8 Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e nel successivo articolo 18, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società e degli organi collegiali ai quali partecipa, e

favorisce la dialettica interna.

In particolare, il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni, garantisce, inoltre, l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori non esecutivi. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il presidente provvede affinché:

- ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina eventuali procuratori; ne determina i poteri e la relativa retribuzione in linea con le politiche definite dall'Assemblea.

18.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 comma 4 c.c.

18.4 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

18.5 Le decisioni assunte in virtù delle deleghe conferite devono essere portate a conoscenza del consiglio secondo le modalità e la periodicità dallo stesso stabiliti.

L'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate almeno ogni tre mesi.

18.6 Il Presidente o chi lo sostituisce nelle sue funzioni, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, ha il potere di assumere le decisioni di competenza dell'organo presieduto.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo in occasione della sua prima riunione.

Art. 19

19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o sia richiesto da tre consiglieri di amministrazione qualora il numero dei componenti l'organo sia pari a nove ovvero da quattro consiglieri qualora il numero dei componenti l'organismo sia superiore a nove.

Le riunioni devono comunque svolgersi, di norma, almeno mensilmente.

19.2 La convocazione deve essere inviata ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 5 giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata o fax o telegramma o all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, all'uopo comunicato alla società, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante le tipologie di trasmissione di cui sopra, con preavviso di almeno 1 giorno. Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

19.3 Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio;
- con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ovvero emettere strumenti finanziari.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. In deroga alle previsioni che precedono sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2025 o fino all'esecuzione dell'aumento di capitale in delega al Consiglio di Amministrazione sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica comprendente il voto favorevole di almeno due membri espressione della lista di minoranza sulle proposte riguardanti operazioni straordinarie che comportino aumenti di capitale il cui prezzo di emissione sia inferiore al fair market value della società.

19.4 È ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario.

19.5 I consiglieri non italiani possono partecipare assistiti da un interprete.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

19.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in subordine dal Vice Presidente, in ulteriore subordine dall'amministratore più anziano per carica o, in mancanza, per età.

19.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 20

20.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 10.4 del presente statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso annuo coerente con la politica di remunerazione stabilita dall'Assemblea, ai sensi dell' art. 2389 primo comma c.c.

20.2 Il Consiglio delibera l'entità del compenso da riconoscere ai membri dei Comitati da esso nominati, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche stabilite dall'Assemblea.

20.3 Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere pure riconosciuta una "medaglia" di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea per le riunioni del Consiglio.

Titolo VII Amministratore Delegato

Art. 21

Il Consiglio fissa i poteri gestori dell'Amministratore Delegato, incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Può inoltre conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

All'Amministratore Delegato, che incardina la Funzione di Gestione, spetta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi strategici di cui è l'iniziale promotore rispetto al Consiglio di Amministrazione e della gestione aziendale. L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale.

L'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi. In tale ambito:

a. stabilisce limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico. Inoltre, nell'ambito della gestione dei rischi, limita l'affidamento sui rating esterni, assicurando che, per ciascuna tipologia di rischio, siano condotte adeguate e autonome analisi interne;

b. agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca. In particolare, sono sviluppati e attuati programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo;

c. stabilisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;

d. esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se del caso, le autorizza (cfr. Sezione III, par. 3.3.); di tali operazioni informa l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo;

e. è responsabile dell'attuazione e della performance del programma delle prove di stress e assicura che siano assegnate e distribuite responsabilità chiare e risorse sufficienti e che tutti gli elementi del programma siano appropriatamente documentati e regolarmente aggiornati nelle procedure interne.

L'Amministratore Delegato inoltre:

- definisce e cura l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;

- definisce e cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; definisce e cura l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento; definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF; nell'ambito del RAF, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa all'organo con funzione di supervisione strategica, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito; pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica; predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;

assicura:

a. la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;

b. una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting.

Si indicano, infine, i compiti dell'organo con funzione di gestione con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettive; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale; con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

L'Amministratore Delegato, altresì:

- provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- assicura il conseguimento degli obiettivi strategici, economici, patrimoniali e finanziari tempo per tempo definiti dal Consiglio di Amministrazione;

- comunica al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità stabilita dallo stesso Consiglio, i risultati gestionali;

- definisce la nomina, la revoca, il trattamento economico la promozione ed il trasferimento dei dirigenti nonché provvede all'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi;
- assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- adotta le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli; e
- definisce il piano aziendale di continuità operativa.

Titolo VIII Collegio Sindacale

Art. 22

22.1 Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società ed il suo concreto funzionamento, ai sensi dell'art. 2403, comma 1, del codice civile; vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, delle Istruzioni di Vigilanza, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli organi della Banca e collaborando con essi, assolve alle proprie responsabilità istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione ed il rispetto delle norme che disciplinano l'attività della Banca.

In particolare:

- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework (RAF);
- vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (Icaap) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- verifica la coerenza del Risk Appetite Framework (RAF) con il piano strategico aziendale e con le risultanze del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Icaap);
- accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel sistema dei controlli ed il loro adeguato coordinamento;
- verifica il rispetto della regolamentazione attinente ai conflitti di interesse;
- verifica ed approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili;
- informa il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sulle carenze e sulle irregolarità riscontrate, promuovendo gli opportuni interventi correttivi, e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale di flussi informativi provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno.

22.2 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, con voto di lista secondo le modalità di seguito previste, ne nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del codice civile, e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

22.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso banche. In particolare, presso altre eventuali società del gruppo o del conglomerato finanziario,

nonché presso società nelle quali la Società detenga anche indirettamente una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza rilevanti in materia, i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa anche di vigilanza pro tempore vigente. Non sono, inoltre, eleggibili coloro che ricoprono analogo incarico, ovvero quello di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di gestione, di altro istituto di credito operante nel Triveneto non facente parte del gruppo. La perdita dei citati requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello decaduto.

22.4 La nomina dei Componenti il Collegio Sindacale viene effettuata sulla base di liste presentate da uno o più Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari per almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto di presentare direttamente o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ciascuna lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista presentata, sottoscritta dal/dai presentatori, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le suddette previsioni si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e/o da regolamenti interni per rivestire la carica di sindaco. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.

22.5 La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venire ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati sindaci effettivi e sindaci supplenti secondo il

numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non si fosse proceduto con il voto di lista, subentra il supplente in ordine di età.

Ove sia necessario provvedere alle nomine dei sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del C.C., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Per la revoca dei sindaci si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.

22.6 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci effettivi. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci effettivi.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

22.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 19.4 del presente Statuto.

La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.

22.9 Il Collegio sindacale, in conformità all'articolo 52 del TUB, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui viene a conoscenza che possono costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

22.10 Al Collegio Sindacale spettano tutti i poteri, doveri e ruoli ad esso attribuiti dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza di volta in volta vigenti e dagli eventuali regolamenti interni alla società.

Titolo IX

Comitati endo-consiliari e Comitati Speciali

Art. 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati endo-consiliari, aventi funzioni meramente consultive e propositive nel rispetto delle disposizioni di vigilanza vigenti.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati speciali con funzioni consultive, istruttorie e/o di controllo.

Possono essere formati da Amministratori, da dipendenti della società, questi ultimi su proposta dell'Amministratore Delegato, nonché da professionisti esterni all'uso chiamati.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione determina, per i Comitati costituiti ai sensi degli artt. 23.1 e 23.2, le competenze, la composizione, la durata in carica e i compensi in coerenza con le linee di politica retributiva stabilite dall'Assemblea.

Titolo X Bilanci utili e perdite

Art. 24

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 L'utile netto verrà ripartito come segue:

- alla riserva legale per una quota non inferiore al 5%;
- almeno il 10% al fondo di riserva ordinaria;

il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere liberamente ripartito.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

24.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca.

Il Consiglio in presenza delle condizioni di legge può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Titolo XI Controllo Contabile

Art. 25

25.1 La revisione legale dei conti sulla società viene esercitata da una società di revisione, iscritta nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del codice civile.

25.2 Il contenuto delle attività di revisione legale, le funzioni e i requisiti di indipendenza sono regolate dalla legge.

25.3 L'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima Assemblea ne determina il corrispettivo.

25.4 L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, e scade alla data dell'Assemblea convocata per il bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

25.5 La società incaricata della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti e i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Titolo XII

Scioglimento e Liquidazione Clausola Compromissoria e Sussidiaria

Art. 26

26.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27

27.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, ivi comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché tutte le controversie tra la Banca e

i soci, purché non riservate dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria, saranno risolte mediante arbitrato rituale, secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare interamente. Tali controversie saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati in conformità al suddetto Regolamento.

27.2 Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Art. 28

28.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.